CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ CON L'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 241/1990, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Articolo 1 - Principi normativi, finalità e ambito di applicazione

1. il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, al fine di garantire i principi di trasparenza e imparzialità, definisce i criteri e le modalità cui la Camera di commercio di Ferrara e Ravenna (di seguito denominata Camera di commercio) deve attenersi per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti ed enti pubblici e privati, in coerenza con le funzioni camerali previste dalla legge n. 580/1993, e successive modificazioni, e le finalità di cui allo Statuto camerale.
2. La Camera di commercio indirizza il proprio sostegno finanziario a favore di iniziative di terzi coerenti con i contenuti della propria programmazione pluriennale ed annuale, con i propri fini istituzionali e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.
3. Il presente Regolamento non si applica a:
    - quote associative o di partecipazione nonché erogazioni, dovute per statuto o per regolamento, a consorzi, fondazioni, associazioni e società costituite o partecipate dalla Camera di commercio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 580/1993, e successive modificazioni;
    - erogazioni destinate a Unioncamere nazionale e regionale e ad altre società ed organismi del sistema camerale nelle quali l'Ente camerale è presente per disposizioni statutarie e/o regolamentari;
    - erogazioni destinate a proprie Aziende Speciali funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e alla realizzazione delle attività cui le stesse sono deputate ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 580/1993, e successive modificazioni;
    - accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Inserimento nel Programma promozionale

1. In sede di approvazione del preventivo economico, del budget e dell'eventuale aggiornamento di entrambi, la Camera di commercio stanzia l'importo destinato agli interventi di sostegno disciplinati dal presente Regolamento, che sono, in ogni caso, approvati dalla Giunta camerale con propri atti.
2. Possono essere erogati contributi camerali anche a favore di progetti promozionali da realizzare al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, qualora siano prevedibili positive ripercussioni per l'economia locale.
3. Il sostegno finanziario è concesso nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria anche in materia di aiuti di Stato.

Articolo 3 - Soggetti destinatari del sostegno finanziario e ambiti di esclusione

1. Possono beneficiare del sostegno finanziario camerale i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- soggetti ed enti pubblici e privati portatori di interessi generali per il sistema economico locale;
- singole imprese e operatori economici per la partecipazione a specifici bandi di contributo.

2. Non possono in nessun caso essere beneficiari del sostegno della Camera di commercio:
   - partiti politici e organismi a questi riconducibili;
   - mass media;
   - soggetti che in occasione di precedenti richieste di contributo abbiano rilasciato dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del sostegno camerale.

Articolo 4 - Tipologie di sostegno finanziario

1. Il Regolamento si applica a:
   a) erogazioni, tramite apposito disciplinare, finalizzate al sostegno finanziario di specifiche iniziative, progetti di promozione economica e attività riconosciuti di interesse generale per il sistema delle imprese e di supporto allo sviluppo delle economie locali, realizzate da soggetti ed enti pubblici e privati di cui all'articolo 3.1(**Contributi a terzi**);
   b) erogazioni ad enti ed organismi di cui all'articolo 3.1, disciplinate anche mediante accordi o protocolli d'intesa, finalizzate al sostegno finanziario di iniziative ideate nell'interesse generale del sistema delle imprese che, oltre ad essere funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi con gli enti proponenti, siano definite e progettate di comune accordo con gli stessi e non diano vita a controprestazioni a vantaggio dei partecipanti (**Collaborazioni**). Sono escluse da questa tipologia le forme di partenariato pubblico e privato di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e tutte le situazioni in cui la Camera di commercio e/o gli altri Enti siano tenuti ad espletare procedure competitive;
   c) interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo, la competitività e le attività delle imprese e degli operatori economici tramite contributi dedicati (**Bandi**).

Articolo 5 - Contributi ammissibili

1. Il sostegno finanziario **"Contributi a terzi",** di cui all'articolo 4 lettera a), può essere concesso esclusivamente a iniziative, progetti e attività che presentino le seguenti condizioni:
   - siano caratterizzati da specificità o unicità che costituiscano fattori di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico locale e del territorio;
   - siano coerenti con le funzioni camerali di cui all'articolo 2 della legge n. 580/1993, e successive modificazioni, e con lo statuto camerale;
   - siano coerenti con il programma di attività e gli obiettivi strategici della Camera di commercio;

- presentino un interesse comune per le imprese e /o il tessuto economico nel suo complesso;
- siano rivolte ad una pluralità di soggetti sul territorio, indipendentemente dall'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione proponente.

2. Non possono beneficiare del sostegno finanziario le iniziative, i progetti e le attività:
   - che esulino dalle finalità e dagli obiettivi di intervento e dai programmi dell'Ente;
   - finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
   - già realizzate alla data di presentazione della domanda. Resta salva, in particolare in fase di prima applicazione, la possibilità di finanziare iniziative già avviate o realizzate alla data di presentazione della domanda nel caso in cui vengano specificate in dettaglio le motivazioni che hanno determinato il ritardo o se si tratti di iniziative di particolare e rilevante interesse per il sistema economico provinciale;
   - i cui destinatari siano esclusivamente i medesimi proponenti, ovvero soggetti controllati e collegati;
   - presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto, fatta salva la possibilità di regolarizzazione;
   - presentate da soggetti non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
   - presentate da soggetti che abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo e al momento della concessione dello stesso, contratti di fornitura di beni o servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012.

Articolo 6 - Criteri generali di concessione

1. Il sostegno finanziario della Camera di commercio a iniziative, progetti e attività, di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5 è stabilito dalla Giunta camerale che valuta tenendo conto delle disponibilità di bilancio e dei seguenti criteri generali:
   - rilevanza, incisività e continuità dell'impatto dell'iniziativa sul sistema delle imprese e dell'economia locale;
   - innovatività dell'iniziativa, con particolare riferimento alle tematiche tecnologiche, ambientali o di impatto economico e sociale;
   - intersettorialità e ampiezza della platea di interessi coinvolti;
   - qualità della progettazione e dei risultati attesi e rendicontabili;
   - capacità di sviluppare e potenziare il patrimonio di competenze;
   - capacità di favorire la promozione e l'immagine del territorio.

Articolo 7 - Limite del sostegno finanziario camerale

1. Le iniziative, i progetti e le attività verranno finanziate per un importo massimo che non potrà eccedere il 60% delle spese ammissibili, fatta salva la possibilità della Giunta di valutare percentuali maggiori anche in relazione ad interventi

che favoriscano maggiore coesione territoriale fra le due province. In ogni caso, l'importo massimo non potrà eccedere il disavanzo tra le spese e le entrate (al netto del contributo camerale) rendicontate.

2. Con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 4.1 lettera b) la Camera di commercio potrà attivare forme di sostegno alternative al contributo economico, come, ad esempio, prestazioni di servizi, oppure una combinazione di entrambe le tipologie.

Articolo 8 - Spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa, al progetto o all'attività, documentabili attraverso fatture o documenti equipollenti intestati al beneficiario del contributo.
2. Eventuali spese relative al personale direttamente impiegato nella realizzazione dell'iniziativa e/o le spese di funzionamento direttamente imputabili all'iniziativa potranno essere ammesse in misura complessivamente non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili.

Articolo 9 - Formulazione delle domande di contributo

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento che intendano ottenere contributi ai sensi dell'articolo 4, lettere a), del Regolamento medesimo, devono inoltrare la domanda secondo le modalità che saranno definite nello specifico disciplinare, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Camera di commercio.
2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato, deve contenere:
    - generalità, sede, codice fiscale ed eventuale partita Iva del richiedente;
    - il titolo dell'iniziativa, progetto o attività;
    - un'esauriente illustrazione dell'iniziativa/progetto o attività e delle sue finalità, che evidenzi gli elementi utili per verificarne l'ammissibilità ai sensi del presente Regolamento;
    - il periodo di svolgimento;
    - il luogo di svolgimento;
    - la misura del contributo richiesto alla Camera di commercio;
    - il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, evidenziando tra le entrate i proventi e i contributi richiesti ad altri enti pubblici;
    - l'indirizzo PEC eletto quale domicilio ai fini della gestione della richiesta di contributo, che, nel caso di soggetto iscritto al Registro imprese, deve coincidere con l'indirizzo comunicato al Registro stesso;
    - la dichiarazione relativa all'applicabilità o meno della ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;
    - l'impegno a comunicare tempestivamente alla Camera di commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda di contributo.

Articolo 10 - Istruttoria delle domande di contributo

1. L'istruttoria della domanda di concessione di contributo, **di cui all'articolo 4, lettera a),** si conclude nei termini previsti dal disciplinare, con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta camerale o con la comunicazione di inammissibilità.
2. Il responsabile del procedimento incaricato provvede all'istruttoria volta a:
   - accertare la correttezza della domanda;
   - verificare l'ammissibilità dell'iniziativa e del beneficiario in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento;
   - acquisire elementi a supporto della valutazione di merito da parte della Giunta camerale.
3. Qualora necessario per procedere all'istruttoria, il responsabile del procedimento incaricato provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e della documentazione integrativa dando un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte del richiedente.
4. In caso di concessione/non concessione del contributo da parte della Giunta camerale, il responsabile del procedimento incaricato darà comunicazione al soggetto interessato, nelle modalità previste dal disciplinare, degli esiti della richiesta.

Articolo 11 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo di cui all'articolo 4, lettera a)

1. Al termine dell'iniziativa, il beneficiario deve richiedere – entro i termini indicati dalla Camera di commercio - l'erogazione del contributo e, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Camera di commercio, deve presentare la seguente documentazione:
   - relazione dettagliata sull'iniziativa realizzata, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati ottenuti con riferimento alle finalità dichiarate nella domanda;
   - elenco analitico delle entrate accertate comprensive dei contributi ricevuti da altri enti pubblici e delle spese sostenute al netto dell'Iva, se detraibile;
   - gli ulteriori documenti previsti o richiesti dallo specifico disciplinare;
   - l'indicazione delle modalità e degli estremi per il versamento del contributo.
2. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento incaricato provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte del richiedente.
3. Il responsabile del procedimento incaricato si riserva di verificare e attestare la coerenza dell'iniziativa rispetto a quanto previsto in sede di domanda di contributo.
4. La liquidazione del contributo avviene nei termini previsti dal disciplinare, subordinatamente al controllo della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).

Articolo 12 - Modifica o revoca del contributo

1. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione, fatta salva la coerenza dell'iniziativa di cui al precedente articolo 11.4, nei seguenti casi:
   - quando le spese rendicontate ammissibili sono inferiori ai costi preventivati;
   - quando il totale delle entrate riferibili al progetto, incluso il contributo camerale, è superiore alla spesa ammissibile e rendicontata;
   - quando l'iniziativa è realizzata solo parzialmente rispetto al progetto valutato dalla Giunta camerale in sede di concessione.
2. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
   - venir meno di uno dei presupposti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
   - mancata realizzazione dell'iniziativa;
   - rinuncia da parte del beneficiario;
   - mancata trasmissione della documentazione di cui all'articolo 11 nei termini previsti;
   - assenza di una risposta dell'interessato alla richiesta di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo;
   - presentazione di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Articolo 13 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dai bandi e disciplinari attivati.
2. Nel caso in cui siano riscontrate la non veridicità delle dichiarazioni rese (a titolo esemplificativo costi inesistenti o attività non realizzate) o la discrepanza tra spese effettivamente sostenute e quelle rendicontate, la Camera di Commercio esperirà le azioni di recupero dei contributi secondo criteri di economicità ed efficacia, salva ogni ulteriore azione resa necessaria dall'irregolarità accertata.

Articolo 14 - Interventi in Collaborazione di cui all'articolo 4, lettera b)

1. La Camera di commercio può intervenire a sostegno di iniziative e progetti in forma di "Collaborazioni", realizzati da enti ed organismi che, oltre ad essere funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi con gli enti e gli organismi proponenti, siano definite e progettate di comune accordo con gli stessi, anche mediante la sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa, il tutto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.
2. Mediante gli interventi in Collaborazione la Camera di commercio sostiene l'iniziativa o l'attività partecipandovi attraverso la messa a disposizione di apposite risorse finanziarie, umane o strumentali.
3. Al fine di cui sopra, la Camera di commercio può avvalersi delle Aziende Speciali e delle società in house deputate alla realizzazione di servizi strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.

4. Gli interventi in Collaborazione sono approvati con deliberazione della Giunta camerale, che deve contenere i seguenti elementi:
    - descrizione dell'iniziativa, finalità della collaborazione, ricadute nel sistema locale, periodo di svolgimento, soggetti attuatori e soggetti destinatari;
    - piano finanziario dell'iniziativa, modalità della compartecipazione camerale e reciproci impegni;
    - termine di conclusione dell'iniziativa.

5. Al termine dell'iniziativa i soggetti partecipanti verificano congiuntamente i risultati raggiunti condividendo una relazione illustrativa delle attività svolte nonché delle modalità di utilizzo delle risorse erogate.

Articolo 15 - Contributi previa emanazione di appositi Bandi

1. La Camera di commercio, anche in collaborazione con altri enti, realizza gli interventi di cui al presente Regolamento anche tramite appositi Bandi.
2. I Bandi devono disciplinare la finalità dell'iniziativa promozionale, i soggetti che vi possono concorrere, i criteri di selezione, le modalità di partecipazione, la quantificazione del finanziamento previsto, le modalità di liquidazione.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sottoposti all'approvazione della Giunta camerale.
4. Gli atti di gestione delle iniziative sono adottati con apposito provvedimento del dirigente competente per settore.

Articolo 16 - Pubblicità del sostegno finanziario camerale

1. Nel caso di Contributi a terzi e delle Collaborazioni la concessione del sostegno finanziario comporta anche la concessione del patrocinio camerale e, pertanto, determina la possibilità da parte dei soggetti terzi di dare visibilità alla Camera di commercio, anche mediante il corretto utilizzo del Logo camerale da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni del responsabile del procedimento.
2. La Camera di commercio, , procede alla pubblicazione degli atti di concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere ad imprese, soggetti ed enti pubblici e privati sulla base della normativa vigente in materia.

Articolo 17 - Tutela della Privacy

1. La Camera di commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari avvenga nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigenti, come specificato nell'informativa resa agli interessati.

Articolo 18 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce i precedenti Regolamenti in uso presso le Camere di commercio di Ferrara e di Ravenna e viene pubblicato, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Camera di commercio.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
3. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.